REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 636/86 che fissa il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3798/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 144 dell'atto di adesione, fino al 31 dicembre 1989, la Spagna può mantenere restrizioni quantitative all'esportazione di taluni ortofrutticoli provenienti paesi terzi; che, nell'ambito delle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 3798/85, il regolamento (CEE) n. 636/86 della Commissione [2] ha, tra l'altro, fissato i volumi di contingenti iniziali per il 1986;

considerando che un aumento del 15 % di tali contingenti iniziali non è tale da provocare perturbazioni sul mercato spagnolo; che è pertanto opportuno determinare in tal senso i volumi di contingenti per il 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 636/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'allegato I sono fissati i volumi dei contingenti che, in applicazione dell'articolo 144 dell'atto di adesione, il Regno di Spagna può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi in provenienza dai paesi terzi per l'anno 1987 ».

2) All'articolo 1 il paragrafo 2 è soppresso.

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 28.
[2] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 22.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

(tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	B. Cavoli :	
	I. Cavolfiori	1 244
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili :	
	ex II. Carote e navoni	
	— Carote	382
	ex H. Cipolle, scalogni e agli :	
	— Cipolle	2 293
	— Agli	434
	M. Pomodori	2 305
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	A. Arance	1 991
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi :	
	II. altri :	
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma)	524
	C. Limoni	539
08.04	Uve, fresche o secche :	
	A. fresche :	
	I. da tavola	585
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche :	
	A. Mele	1 130
	B. Pere	578
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	A. Albiococche	373
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci :	
	— Pesche	1 070 »